

Codice A2201A

D.D. 28 luglio 2026, n. 1247

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 4 alloggi di proprietà dell'ATC del Piemonte Centrale siti in indirizzi vari.



ATTO DD 1247/A2201A/2026

DEL 28/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 4 alloggi di proprietà dell'ATC del Piemonte Centrale siti in indirizzi vari.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che “La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale”;

- il Regolamento Regionale n. 12/2011 e smi recante “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.

In particolare, dispone che “Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;

b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico, architettonico o artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili;

d ter) alloggi che gli enti proprietari, sulla base di motivate esigenze, intendono destinare alle Forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

stabilito che:

- ATC del Piemonte Centrale è da anni impegnata a collaborare con le ASL e i Servizi Sociali, ed i Comuni, singoli o consorziati, nonché con il Terzo Settore che hanno scelto di collocare sedi di progettualità all'interno del patrimonio ATC, nell'opera di reinserimento sociale e socio-assistenziale;

- con determinazione n. 290 del 3.3.2021 era stata autorizzata, tra le altre, l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di proprietà dell' ATC del Piemonte Centrale, sito a Ciriè, in via Gazzera n. 43 finalizzato all'accoglienza temporanea di soggetti in condizioni di fragilità sociale e privi di soluzioni abitative autonome, Progetto denominato “Alloggio solidale maschile”;

- tale autorizzazione risulta scaduta il 3 marzo 2026

- con determinazione n. 310 del 8.3.2021 era stata autorizzata, tra le altre, l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di 2 alloggi di proprietà dell' ATC del Piemonte Centrale, siti a Collegno, in Piazza Che Guevara n. 2 e Via Curiel n. 2 finalizzati a fini di natura terapeutica e assistenziale;

- tale autorizzazione risulta scaduta l'8 marzo 2026

- con determinazione n. 380 del 10.3.2021 era stata autorizzata, tra le altre, l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di proprietà dell' ATC del Piemonte Centrale, sito a Nichelino, in via *omissis* finalizzato ad attività socioassistenziali rivolte a persone disabili, minori e adulti in situazioni di disagio e persone vittime di violenza, quali primo ascolto e colloqui professionali;

- tale autorizzazione risulta scaduta il 10 marzo 2026;

preso atto che:

- il Comune di Ciriè, con pec protocollo n. 25746 del 10 luglio c.a, e protocollata con n. 107062, ha inviato la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 4 marzo 2026 che ha giudicato necessario il rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dell'alloggio sopra citato di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento n. 12/2011;

- il Comune di Collegno, con pec protocollo n. 7238 del 20 marzo c.a, e protocollta con n. 19229 dello stesso giorno, ha inviato la deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 11 marzo 2026 che ha giudicato necessario il rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione degli alloggi sopra citati di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento n. 12/2011;

- il Comune di Nichelino, con pec protocollo n. 25024 del 27 maggio c.a, e protocollata con n. 57871 dello stesso giorno, ha inviato la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 21 maggio 2026 che ha giudicato necessario il rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dell'alloggio sopra citato di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento n. 12/2011;

- gli alloggi di cui si chiede l'esclusione sono i seguenti:

INDIRIZZO	COD. IDENTIFICATIVO ATC	SOGGETTO ATTUATORE
Via Gazzera n. 43 - Ciriè	055712940020014	C.I.S.
Piazza Che Guevara n. 2 - Collegno	040301260010003	ASL TO3
Via Curiel n. 2 - Collegno	039601480010006	C.I.S.A.P.
omissis - Nichelino	049614040010028	C.I.S.A 12

preso, altresì, atto che:

l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, dopo un sollecito regionale in data 9 luglio 2026, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 60 del 16 luglio 2026, trasmessa con pec prot. n. 47191 del 22 luglio c.a. e protocollata con n. 114264 dello stesso giorno, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 degli alloggi sopra citati, siti in Ciriè, Collegno e Nichelino;

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dall'ATC del Piemonte Centrale è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R, e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione di

cui trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 1;

- risulta ampiamente rispettato, anche in considerazione dei dati in possesso di questo Settore al 31 dicembre 2025, il limite massimo di autorizzazioni all'esclusione concedibili in rapporto al patrimonio di proprietà dell'ente, ammontante a n. 17.857 alloggi;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune sottoscrittore la richiesta autorizzativa;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008;
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

per le ragioni evidenziate in premessa,

1) di rinnovare l'autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, dei 4 alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale del Piemonte Centrale, siti in indirizzi diversi, come indicato nella tabella in premessa;

2) di specificare che le autorizzazioni sono a partire dalla data di scadenza della precedenti autorizzazioni, e più precisamente:

- per l'alloggio sito in Ciriè, Via Gazzera n. 43, a partire dal 3 marzo 2026;
- per gli alloggi siti in Collegno, Via Curiel n. 2 e Piazza Che Guevara n. 2, a partire dall'8 marzo 2026;
- per l'alloggio sito in Nichelino, Via *omissis*, a partire dal 16 marzo 2026;

3) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimento di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni generali in materia

compresa la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi